

Provincia di Vercelli

**Determinazione del Dirigente n. 1195 del 03.05.2012 - Istanza in data 08.04.2011 della ditta Guerrini Prefabbricati S.p.A. per rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione d'acqua dal falda sotterranea in Comune di Santhià per uso produzione beni e servizi, di cui alla D.G.R. n. 160-18737 del 28.09.1992 Pratica n. 908 – VC 00298.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis  
*Determina*

- 1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 04.04.2012, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.
- 2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Guerrini Prefabbricati S.p.A. con sede e stabilimento in C.so Vercelli 13 del Comune di Santhià (omissis), il rinnovo in sanatoria, con la variazione di cui in premessa, della concessione, già oggetto della D.G.R. n. 160-18737 del 28.09.1992, per poter continuare a derivare da falda sotterranea in Comune di Santhià, a mezzo di un pozzo, l/s massimi 5, corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc 28.600 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi (industriale).
- 3) Di accordare il rinnovo in sanatoria della concessione di che trattasi, per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 01.01.2011 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R. n. 160-18737 del 28.09.1992, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
- 4) Di stabilire che ai fini anche della corresponsione del canone la diminuzione della portata è da considerarsi a decorrere dal 01.01.2013.
- 5) Di stabilire che il canone di concessione sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato alla Regione Piemonte, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno 2012 detto canone viene fissato in € 2.168,00 (duemilacentotrentasei/00) pari al minimo ammesso ai sensi della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009, mentre per l'anno successivo, a seguito della diminuzione della portata media, è stabilito in € 1.100 pari al minimo ammesso ai sensi della stessa determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009, salvo gli aggiornamenti previsti.
- 6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei

canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 30 DEL 31.05.2012

omissis

Art. – 8 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Omissis